

A cura di Sandra Pennacini

Emergenza Covid-19: Variano nuovamente le attività consentite

Con Decreto Mise 25 marzo 2020: Aggiornato l'allegato 1 al D.P.C.M. 22 marzo 2020

Categoria: **Finanziaria**
Sottocategoria: **Covid-19**

A seguito del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il Ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, e le sigle sindacali nazionali, **l'elenco delle attività sospese e consentite fino al 3 aprile 2020, definito dal D.P.C.M. 22 marzo 2020, è stato modificato.** Aggiorniamo dunque il quadro d'insieme delle attività sospese e di quelle consentite alla luce del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e del D.P.C.M. 22 marzo 2020 **come modificato dal Decreto MISE 25 marzo 2020.**

Di cosa si tratta?

Premessa	2
D.P.C.M. 11 marzo 2020 – Disposizioni in materia di commercio al dettaglio, servizi alla persona e ristorazione.....	2
Allegato 2 D.P.C.M. 11 marzo 2020 Servizi alla persona che possono continuare ad essere forniti	4
Somministrazione alimenti e bevande – D.P.C.M. 11 marzo 2020.....	4
D.P.C.M. 22 marzo 2020 Disposizioni in materia di attività non già precedentemente interessate dal D.P.C.M. 11 marzo 2020	5
Le attività sospese dal D.P.C.M. 22 marzo 2020	5
D.P.C.M. 22 marzo 2020 – Le attività NON sospese post aggiornamento Decreto Mise 25 marzo 2020.....	6
D.P.C.M. 22 marzo 2020 – Altre attività che possono proseguire.....	9
D.P.C.M. 22 marzo 2020 Altre attività che possono proseguire previa comunicazione al Prefetto	10
D.P.C.M. 22 marzo 2020 –Attività essenziali: sanità e alimentari.....	10
Tabella di raccordo allegato 1 D.P.C.M. 22 marzo 2020 ante e post modifiche decreto MISE 25 marzo 2020	10

Premessa

In premessa occorre precisare che due sono i provvedimenti chiave in materia di sospensione di attività economiche, **entrambi ancora in vigore:**



IL D.P.C.M. 11 MARZO 2020 che ha imposto la sospensione delle attività di **COMMERCIO AL DETTAGLIO, RISTORAZIONE ED I SERVIZI ALLA PERSONA.**



Nel disporre la sospensione delle attività di **commercio al dettaglio, ristorazione e servizi alla persona**, sono altresì state individuate attività che - seppure rientranti nel commercio al dettaglio e servizi alla persona - **hanno potuto proseguire l'attività in quanto ritenute essenziali.** Alcune deroghe sono anche state previste nell'ambito della ristorazione, ma successivamente sono state parzialmente cancellate dalla successiva ordinanza Ministero della Salute del 20 marzo 2020.

D.P.C.M. 11 marzo 2020 – Disposizioni in materia di commercio al dettaglio, servizi alla persona e ristorazione

Secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, **le cui previsioni sono ancora valide per le attività prese in considerazione dal questo Decreto**, hanno dovuto sospendere l'attività **a partire dal 12 marzo e fino al 25 marzo, termine poi ulteriormente prorogato al 3 aprile** dal D.P.C.M. 20 marzo 2020:



- Le attività commerciali **al dettaglio;**
- **I servizi di ristorazione;**
- **Le attività inerenti i servizi alla persona.**



RICORDA - tutte le attività rientranti in queste tre macro categorie, quindi **sono sospese dal 12 marzo**, ma il D.P.C.M. 11 marzo 2020 ha altresì stabilito alcune importanti **deroghe all'obbligo di sospensione**, agli allegati 1 e 2 al Decreto stesso, **che restano pienamente efficaci.**

Allegato 1 D.P.C.M. 11 marzo 2020
Esercizi di commercio al dettaglio che possono restare aperti

- Ipermercati;
- Supermercati;
- Discount alimentari;
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codice ATECO 47.2);
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO 47.4);
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione;
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- Farmacie;
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica (parafarmacie);
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toeletta e per l'igiene personale;
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura ed affini;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione (televendite);
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

Autorizzati anche i **mercati**, ma solo per il commercio di alimentari.



RICORDA – la consegna a domicilio è sempre consentita, anche per le attività cui è vietata l'apertura dei locali al pubblico.

Allegato 2 D.P.C.M. 11 marzo 2020

Servizi alla persona che possono continuare ad essere forniti

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
- Attività delle lavanderie industriali;
- Altre lavanderie, tintorie;
- Servizi di pompe funebri e attività connesse;
- Servizi bancari, finanziari ed assicurativi;
- Attività del settore agricolo, compresa filiera;
- Attività del settore zootecnico di trasformazione agroalimentare, compresa filiera.

Somministrazione alimenti e bevande – D.P.C.M. 11 marzo 2020

OSSERVA - per quanto riguarda i servizi di ristorazione, ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020 l'attività deve essere sospesa (mentre in precedenza era stata consentita con restrizione di orario di apertura al pubblico dalle 6.00 alle 18.00).


Devono quindi essere chiusi al pubblico:

- Bar;
- Ristoranti;
- Gelaterie;
- Pub;
- Pasticcerie.

NOTA BENE - tutte queste attività, tuttavia, **possono continuare ad operare a condizione che vengano effettuate esclusivamente consegne a domicilio**, nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza, anche con riferimento al trasporto ed alla consegna.

Inoltre, il D.P.C.M. 11 marzo 2020 aveva disposto la **prosecuzione** delle attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore degli esercizi:

- Ubicati nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo strade ed autostrade;
- Ubicati all'interno delle stazioni ferroviarie ed aeroportuali;
- Ubicate negli ospedali.





AGGIORNAMENTO: con successiva ordinanza del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute stata imposta la **chiusura anche degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante**, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali, mentre restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

D.P.C.M. 22 marzo 2020

Disposizioni in materia di attività non già precedentemente interessate dal D.P.C.M. 11 marzo 2020



ATTENZIONE! - per comprendere il quadro complessivo delle attività soggette a sospensione, e di quelle invece consentite, **occorre aver ben chiaro che le disposizioni del D.P.C.M. 11 marzo 2020 restano pienamente in vigore.**

Di conseguenza, se le attività delle quali si vuole verificare la possibile prosecuzione rientrano nei

- Commercio al dettaglio
- Somministrazione alimenti e bevande
- Servizi alla persona

L'unico riferimento da prendere in considerazione è il D.P.C.M. 11 marzo 2020, con il suo elenco di attività "vietate", ed gli allegati che concedono esplicite deroghe, già sopra richiamati.



IL D.P.C.M. 22 marzo 2020 ha ulteriormente **AMPLIATO** il novero delle attività soggette a sospensione. Se prima la sospensione riguardava solo commercio al dettaglio, servizi alla persona e somministrazione alimenti e bevande (con le diverse eccezioni previste), ora riguarda **tutte le altre attività produttive**, a meno che non si tratti di attività "essenziali" come da allegato al D.P.C.M. 22 marzo 2020.

Le attività sospese dal D.P.C.M. 22 marzo 2020


Fermo restando quanto previsto dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, il D.P.C.M. 22 marzo 2020 dispone la sospensione di tutte le attività non essenziali, **a meno che non siano svolte in modalità agile.**

Sono interessate dalla sospensione, quindi, tutte le attività **produttive industriali e commerciali** (all'ingrosso, posto che il dettaglio è già disciplinato dal precedente decreto), **tranne quelle elencate nell'allegato 1 al D.P.C.M. 22 marzo 2020.**



NOTA BENE - le attività sospese in forza del D.P.C.M. 22 marzo 2020 devono aver completato le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo, compresa la spedizione della merce in giacenza (art. 1 comma 4).

D.P.C.M. 22 marzo 2020 – Le attività NON sospese post aggiornamento Decreto Mise 25 marzo 2020



Allegato 1 D.P.C.M. 22 MARZO 2020 aggiornato

ATECO	DESCRIZIONE
1	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
3	Pesca e acquacoltura
5	Estrazione di carbone
6	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande

13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24	Fabbricazione di imballaggi in legno
17	Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13	Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2	Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni

45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
78.2	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) ¹
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
82.20	Attività dei call center ²
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99	Altri servizi di sostegno alle imprese ³
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria

87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico



- 1¹ Nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.
- 2² Limitatamente alla attività di "call center in entrata (inbound), con l'esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I call center in entrata (inbound) possono operare nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.
- 3³ Limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

D.P.C.M. 22 marzo 2020 – Altre attività che possono proseguire

Secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 22 marzo 2020, **tutte le attività professionali** possono proseguire (anche se rientranti in codici ATECO non presenti nell'allegato 1 al Decreto) ma resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, punto 7, del D.P.C.M. 11 marzo 2020, ovvero:

- Massima attuazione al lavoro agile;
- Incentivare ferie e congedi;
- Sospendere i reparti non indispensabili;
- Assumere protocolli anti contagio, distanza di sicurezza, sanificazione dei locali.



NOTA BENE - questa previsione non è stata modificata dal Decreto MISE 25 marzo 2020.

D.P.C.M. 22 marzo 2020

Altre attività che possono proseguire previa comunicazione al Prefetto



L'art. 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020, lettera d), prevede che sono consentite anche le attività non espressamente elencate all'allegato 1 che sia funzionali ad assicurare la continuità delle filiere e di quelle essenziali, a condizione che venga effettuata una **comunicazione al Prefetto della provincia in cui è ubicata l'attività produttiva, nella quale devono essere espressamente indicati le imprese e le amministrazioni (servizi di pubblica utilità) beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.**

Effettuata la comunicazione, l'attività può proseguire, ma il Prefetto può disporre la sospensione se non ravvede il rispetto delle condizioni richieste.



NOTA BENE - questa previsione non è stata modificata dal Decreto MISE 25 marzo 2020.

D.P.C.M. 22 marzo 2020 –Attività essenziali: sanità e alimentari

E' sempre autorizzata l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di:

- Farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico chirurgici;
- Prodotti agricoli ed alimentari;
- Ogni attività funzionale a fronteggiare l'emergenza.



NOTA BENE - questa previsione non è stata modificata dal Decreto MISE 25 marzo 2020.

Tabella di raccordo allegato 1 D.P.C.M. 22 marzo 2020 ante e post modifiche decreto MISE 25 marzo 2020

Al fine di agevolare l'individuazione delle **variazioni** intercorse tra la prima e la seconda stesura dell'allegato 1 al D.P.C.M. 22 marzo 2020, si fornisce a seguire tabella di raccordo.



ATTENZIONE! - l'elencazione delle attività autorizzate, integrale, è quella riportata nei paragrafi precedenti.

A seguire, invece, viene fornita l'elencazione delle sole **variazioni intercorse** a seguito del Decreto MISE 25 marzo 2020, al fine di meglio individuare **cosa è cambiato**.

D.P.C.M. 22/03/2020 prima formulazione		D.P.C.M. 22/03/2020 formulazione post Decreto Mise 25/03/2020	
ATECO	DESCRIZIONE	ATECO	DESCRIZIONE
13.94	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti		NON PIU' AUTORIZZATA
17	Fabbricazione di carta	17	Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
20	Fabbricazione di prodotti chimici	20	Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
22.1	Fabbricazione di articoli in gomma		NON PIU' AUTORIZZATA
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche	22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
	ORA AUTORIZZATA	23.13	Fabbricazione di vetro cavo
	ORA AUTORIZZATA	25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per riscaldamento centrale
	ORA AUTORIZZATA	25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri metallo
	ORA AUTORIZZATA	27.2	Fabbricazione di batterie di pile e accumulatori elettrici

	ORA AUTORIZZATA	28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
28.3	fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura		NON PIU' AUTORIZZATA
28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)		NON PIU' AUTORIZZATA
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature	33	VARIATA Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)
42	Ingegneria civile	42	VARIATA Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)
46.69.19	Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto		NON PIU' AUTORIZZATA
	ORA AUTORIZZATA	78.2	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) ¹
82.20.00	Attività dei call center	82.20	VARIATA Attività dei call center ²
	ORA AUTORIZZATA	82.99.99	Altri servizi di sostegno alle imprese ³

**LEGENDA:**

"ORA AUTORIZZATA" – Si tratta di attività che secondo la prima formulazione del D.P.C.M. 22 marzo 2020 non erano autorizzate alla prosecuzione dell'attività. Tali attività, quindi, secondo la prima formulazione avrebbero dovuto sospendere l'attività al massimo entro il 25 marzo. **Tuttavia, in forza di quanto disposto dal Decreto MISE, ora possono proseguire l'attività.**

"VARIATA" – Si tratta di attività già presenti nella prima formulazione del D.P.C.M. 22 marzo 2020, **ma per le quali sono cambiate le condizioni**, ad esempio perché la macroclasse viene ora limitata a specifici codici ATECO, oppure, come nel caso dei call center, l'attività può proseguire nel rispetto di precise limitazioni:

- a) le "Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)" (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
- b) le "Attività dei call center" (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di "call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami" e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
- c) le "Attività e altri servizi di sostegno alle imprese" (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

"NON PIU' AUTORIZZATA" – Si tratta di attività che secondo la prima formulazione potevano proseguire e che invece, alla luce delle variazioni apportate il 25 marzo, **devono sospendere l'attività. Si ribadisce che l'attività in questi casi deve essere sospesa entro il 28 marzo**, posto che il decreto concede tre giorni dall'entrata in vigore (26 marzo) per effettuare le procedure di chiusura e le ultime consegne.